

OGGETTO: Chiarimenti in tema di tassazione degli atti di cessione d'azienda

Nell'ambito del Tavolo regionale intorno al quale si riuniscono periodicamente i rappresentanti di questa Direzione regionale e quelli dei consigli notarili lombardi sono state state più volte dibattute due problematiche relative:

1. alla corretta determinazione della base imponibile su cui calcolare l'imposta di registro dovuta in caso di cessioni di aziende comprensiva di debiti inerenti all'attività della stessa;
2. alla tassazione dell'istituto della delegazione di pagamento.

In merito al punto 1) questa Direzione regionale ha predisposto una nota operativa rivolta a tutti gli uffici della Lombardia, al fine di fornire una soluzione condivisa ed evitare eventuali difformità di comportamento.

In estrema sintesi, nella suddetta nota è stato precisato che in caso di cessione d'azienda, la base imponibile dovrà essere determinata tenendo conto di tutte le componenti, sia attive che passive e, quindi, al netto delle passività trasferite all'acquirente, in linea con l'orientamento già espresso dalla Corte di Cassazione¹ e dalla stessa Amministrazione finanziaria².

Tuttavia, ritengo necessario precisare che le passività da scomputare sono solamente quelle inerenti all'azienda trasferita, in quanto sono le uniche che possono essere considerate come una delle componenti della stessa³.

Inoltre, in un'ottica di leale collaborazione che contraddistingue i rapporti tra questa Direzione regionale e il Notariato lombardo, ritengo opportuno segnalare che a volte, dalla lettura di alcuni atti registrati è emerso che le parti utilizzano espressioni "fuorvianti" che possono indurre un'errata interpretazione dell'atto da parte dell'ufficio: ad esempio in alcuni atti è emerso che le parti

¹ Sentenza della Corte di Cassazione n. 12406/1995, n. 4775/1998, n. 10751/2003.

² Risoluzione n. 25/2005; Risoluzione n. 145/2005.

³ Le passività "non inerenti" non fanno parte del complesso aziendale, ma sono relative a debiti estranei all'azienda pertanto, qualora dall'atto di cessione d'azienda risulti il trasferimento di passività non inerenti all'azienda, queste passività non comporteranno una riduzione della base imponibile della cessione.

indichino quale “valore dell’azienda” l’“attivo aziendale”; in altri invece equiparano l’“attivo aziendale” al “corrispettivo”.

A tal proposito, chiedo cortesemente di prestare la massima attenzione nella stesura degli atti di cessione d’azienda al fine di evitare fraintendimenti in sede di liquidazione degli stessi.

In relazione al punto 2) è stato chiarito agli uffici lombardi dell’Agenzia delle entrate che qualora la delegazione di pagamento sia inserita in un contratto di compravendita e costituisca una modalità di pagamento del prezzo non deve essere assoggetta ad autonoma tassazione.

Augurandomi che i chiarimenti sopra riportati rappresentino un utile strumento per uniformare la tassazione sia per gli uffici che per i notai lombardi, porgo i miei più cordiali saluti.

IL CAPO SETTORE*
Antonio Giovanni Tangorra
(firmata digitalmente)

**Firma su atto di delega del Direttore regionale Giovanna Alessio prot. n. 182503 del 28 dicembre 2017*

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente